

279.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 6 - Giacenza di pratiche INPDAP) .....	14
Missioni vevoli nella seduta del 2 dicembre 1997 .....	5	(Sezione 7 - Nomina del dottor Raffaele Marchi a dirigente dell'INPS) .....	15
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	(Sezione 8 - Patrimonio immobiliare INPS) .....	15
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	5		
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	<b>Mozioni Comino n. 1-00208 e Diliberto ed altri n. 1-00216 sulle perquisizioni disposte dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio</b> .....	17
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 1 - Mozioni) .....	19
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	6	(Sezione 2 - Risoluzioni) .....	20
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	<b>Disegno di legge di conversione n. 4274</b> ...	23
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 1 - articolo unico ed articoli del decreto-legge) .....	25
(Sezione 1 - Nomina del colonnello Gianfranco Petricca) .....	9	(Sezione 2 - modificazioni apportate dalla Commissione) .....	27
(Sezione 2 - « Nonnismo » militare) .....	9	(Sezione 3 - emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	31
(Sezione 3 - Ricerca scientifica in materia di inquinamento elettromagnetico) .....	11	(Sezione 4 - emendamenti presentati all'articolo unico ed al titolo del disegno di legge) .....	40
(Sezione 4 - Risorse comunitarie destinate alla Puglia) .....	12	(Sezione 5 - ordini del giorno) .....	40
(Sezione 5 - Programmi di interventi per il Mezzogiorno) .....	13		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 2 dicembre 1997.**

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Armando Cossutta, Leone Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Occhetto, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Armando Cossutta, Leone Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Occhetto, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA: « Norme sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sul risarcimento del danno pubblico ambientale » (4378);

FRAGALÀ ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento » (4379).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », per gli esercizi dal 1993 al 1995 (doc. XV, n. 70).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Ministero del tesoro.**

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 1° dicembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 210869 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

**Trasmissione del ministro  
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 1° dicembre 1997, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1996 dagli inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 marzo 1982.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con lettera in data 25 novembre 1997, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 20 novembre 1997, in ordine all'inserimento nella legge finanziaria di uno stanziamento mirato alla ricerca delle cause e delle modalità di insorgenza del fenomeno delle mucillagini.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

la richiesta di parere parlamentare sul piano industriale del comparto merci di linea del gruppo Finmare.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 dicembre 1997.

Il ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari in ferma breve al terzo anno di ferma a quello dei volontari in servizio permanente.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 dicembre 1997.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI*

---

**(Sezione 1 - Nomina del colonnello Gianfranco Petricca)**

**A) Interrogazione:**

DUCA, CESETTI e ATTILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *la Repubblica* del 25 giugno 1997 è stata pubblicata la notizia che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Sergio Siracusa ha firmato, nei giorni scorsi, la nomina del colonnello Gianfranco Petricca a comandante del primo reggimento di Milano, sede del quartiere generale dei battaglioni di ordine pubblico del Nord d'Italia;

stando ai risultati della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 di Licio Gelli, il colonnello Gianfranco Petricca — all'epoca dei fatti capitano — in data 26 gennaio 1978 si iscrisse alla P2, numero di tessera 1829, associazione tutt'altro che benemerita in quanto tesa a inquinare le istituzioni e a sovvertire la democrazia repubblicana italiana;

per il colonnello Petricca si tratterebbe di un ritorno a Milano dopo il periodo già trascorso in servizio alla compagnia Duomo, a stretto contatto con i palazzi della politica meneghina, quegli stessi palazzi che entreranno nelle indagini di Mani pulite;

un ritorno con tanto di promozione sarebbe un chiaro segnale di inversione di tendenza da parte del comando dell'Arma dei carabinieri nei confronti dei piduisti che, dopo aver giurato fedeltà allo Stato, si

sono trasformati in servitori di poteri occulti, devianti e in qualche caso responsabili o corresponsabili di efferati crimini che hanno segnato vittime anche tra i componenti dell'Arma;

la notizia dell'affidamento del comando del primo reggimento al colonnello Petricca avrebbe provocato un sensibile, quanto salutare malumore tra gli ufficiali dell'Arma che si apprestano ad effettuare proteste anche in forma eclatante —

quali motivi abbiano indotto il comando generale ad effettuare la nomina;

se e quali provvedimenti intendano attuare per impedire che venga affidato ad un piduista un così delicato e importante compito. (3-01306)

(30 giugno 1997)

**(Sezione 2 - « Nonnismo » militare)**

**B) Interrogazione:**

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Giovanni Catalano, un giovane di Benevento attualmente bersagliere di leva presso la caserma « Mameli » di Bologna, è l'ultima vittima, in ordine di tempo, delle becere, deprecabili e, nel caso di specie, anche crudeli pratiche riconducibili al fenomeno del cosiddetto « nonnismo » militare;

circa un mese fa, il giovane, per aver rifiutato di ottemperare ad un tentativo di prevaricazione da parte di un commilitone più anziano, è stato selvaggiamente « punito » dal suscettibile « nonno », il quale, a freddo, gli ha sferrato un pugno che ha provocato lo spappolamento della milza;

in conseguenza della brutale aggressione, Giovanni Catalano ha subito l'asportazione della milza, e sarà costretto a convivere per sempre con una condizione fisica fortemente pregiudicata;

risulta all'interrogante che in molte caserme italiane il fenomeno del « nonnismo » sia molto diffuso e radicato, tanto che frequentemente si verificano incidenti, il più delle volte non denunciati dalle giovani vittime per timore di successive ritorsioni;

in particolare, gli atti di prevaricazione posti in essere dai famigerati « nonni » — atti con riferimento ai quali la componente goliardica soccombe totalmente rispetto ad un palese sconfinamento in atteggiamenti di vera e propria microcriminalità — sono riconducibili, come si apprende da *la Repubblica* del 5 giugno 1997, a tre deprecabili tipologie: il « blok » (« alla parola "blok" la recluta deve immobilizzarsi, senza più muovere un muscolo. La punizione, per chi non resiste o non fa in tempo a fermarsi, sono i cazzotti in tutto il corpo »); l'orologio cucù (« la recluta deve appollaiarsi sull'armadio della camerata e, alla richiesta dell'ora, deve rispondere prontamente facendo il verso del cucù e ripetendo l'ora esatta »); il *juke-box* (« la recluta viene chiusa nel suo armadio di metallo. Da fuori gli chiedono di cantare una canzone e sono botte se il soldato non la conosce o se canta male ») —:

se sia stata condotta un'inchiesta sull'episodio che ha visto come sfortunato protagonista il giovane sannita Giovanni Catalano e a quali risultati essa abbia condotto;

in particolare, se sia stato individuato l'autore della selvaggia aggressione ai danni del Catalano, se lo stesso sia stato denunciato e per quale fattispecie di reato;

se siano state impartite direttive ai comandanti dei reparti di leva affinché perseguano con il necessario rigore gli stupidi, anacronistici e, purtroppo, a volte crudeli episodi riconducibili al « nonnismo » militare e, in caso affermativo, se i responsabili dei vari reparti vi si siano attenuti con il dovuto scrupolo;

se non ritengano di introdurre nella normativa di settore disposizioni precise finalizzate a contrastare e a debellare il fenomeno;

se non intendano destituire dall'incarico i comandanti delle caserme presso le quali si siano verificati atti di violenza perpetrati da militari di leva a danno di commilitoni, nelle ipotesi in cui gli stessi abbiano tenuto comportamenti omissivi o tolleranti nei confronti dei responsabili;

se, ferma restando la necessità di creare le condizioni perché i responsabili di atti di violenza nelle caserme italiane siano giudicati nel rispetto della legge in base allo specifico titolo di reato per il quale sono chiamati a rispondere, non intendano assumere gli opportuni provvedimenti perché una delle tipologie più diffuse di prevaricazione dianzi menzionate, quella del cosiddetto *juke-box*, possa essere perseguito, sotto il profilo della responsabilità, ai sensi delle norme che puniscono il sequestro di persona;

se intendano assumere adeguate iniziative a livello pedagogico per sensibilizzare i militari di leva sui pericoli che possono derivare da pratiche, purtroppo assai diffuse, che, una volta affrancatesi da intenti meramente goliardici, finiscono per sconfinare nella più insulsa e gratuita criminalità. (3-01392)

(14 luglio 1997)

**(Sezione 3 – Ricerca scientifica in materia di inquinamento elettromagnetico)**

**C) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, per sapere – premesso che:

la ricerca scientifica applicata e l'innovazione tecnologica trasferita alle imprese costituiscono il momento strategico per lo sviluppo civile della comunità mondiale e, nel contempo, la condizione per garantire un futuro alle nuove generazioni in termini di occupazione e di migliore qualità della vita;

nel contesto dato, in seguito alla eccezionale diffusione di sistemi e di impianti che immettono campi elettromagnetici nell'ambiente cittadino, si sono moltiplicati i segnali di preoccupazione e di allarme in relazione alle possibili interferenze elettromagnetiche operanti negativamente nelle interrelazioni tra gli stessi sistemi ed a carico altresì dello stato di sicurezza e di salute della popolazione;

i problemi della compatibilità elettromagnetica riguardano un ampio intervallo dello spettro che, dalla frequenza industriale di rete, si estende alle radiofrequenze, passando per le microonde fino alle onde millimetriche, investendo di conseguenza un campo di applicazioni notevolmente ampio (dalla trasmissione della energia elettrica, alla automazione ed al controllo dei processi industriali, dal trasporto aereo-terrestre-navale, alla teleradiodiffusione anche da satellite, dalle telecomunicazioni spaziali, alla osservazione della terra ed al telerilevamento, eccetera);

di conseguenza, appare assolutamente prioritario lo studio continuo della evoluzione in atto nei sistemi suddetti con il duplice obiettivo:

a) di verificare la compatibilità elettromagnetica di tutti i sistemi operanti in ambiti ristretti (mezzi mobili, satelliti di

telecomunicazione, sale di controllo della navigazione, specifici tipi di impianti industriali), poiché e gli uni e gli altri sono soggetti ad interferenze generatrici di errate interpretazioni, di mancati funzionamenti, di inefficienza dei controlli, di guasti agli apparati di bordo, con effetti spesso drammatici per l'efficienza e per l'efficacia dei sistemi stessi e quindi per l'utenza che da esse dipende; b) di fornire modelli di riferimento e codici di comportamento volti a limitare l'inquinamento elettromagnetico ambientale, ad ottimizzare la progettazione dei circuiti e dei sistemi, a produrre strumentazioni per il controllo e per il monitoraggio, a verificare le conoscenze sulle proprietà schermanti dei nuovi materiali, a neutralizzare le interazioni nocive del campo elettromagnetico con l'ecosistema e con l'uomo —:

quali misure il Governo intenda adottare:

a) per dare applicazione al proprio programma che, in riferimento alla crescita delle imprese innovative, ribadisce che il nostro paese « ha bisogno di rilanciare una vigorosa politica di sviluppo della ricerca scientifica, teorica ed applicata, nel cui ambito va inserita la politica volta a favorire la creazione di piccole imprese innovative », e conclude indicando, tra i progetti prioritari della azione del Governo stesso, quello della « difesa ambientale » ritenendosi quest'ultima « un volano importante della innovazione ed uno dei suoi campi più promettenti. « L'innovazione — sostiene il Governo — deve consentire di migliorare l'impatto ambientale di produzioni e di consumi, di ridurre il consumo di energia e di materie prime, di rafforzare la competitività internazionale dell'economia italiana »;

b) di dotare le strutture dello Stato, ed in generale la comunità nazionale delle conoscenze e delle strumentazioni indispensabili per porre in essere:

1) l'individuazione dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da apparati e da sistemi in via di sviluppo (settori delle

telecomunicazioni, dell'informatica, della energia), al fine di prevederne l'impatto ambientale e sanitario;

2) definizione delle regole di progetto per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse spettrali e del territorio, onde assicurare affidabilità ambientale ed efficienza sanitaria dei sistemi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione, di comunicazione mobile personale, di telerilevamento;

3) progettazione di una rete nazionale per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, con individuazione dei livelli e delle frequenze emesse dalle varie sorgenti;

4) la predizione dei disturbi elettromagnetici negli impianti industriali, nei sistemi aerospaziali, di telecomunicazione, di energia elettrica, di trasporto ferroviario, stradale e navale, di telerilevamento e di telediagnostica, di radiodiffusione;

5) fissazione dei vincoli di compatibilità elettromagnetica per l'ottimizzazione delle prestazioni di funzionamento e del livello di affidabilità nei sistemi ad alto rischio (centrali elettriche, centri di telecomunicazione, sistemi informatici);

6) la determinazione dei requisiti di compatibilità al fine di soddisfare l'elaborazione della normativa nazionale ed internazionale per l'applicazione delle direttive Cee 336/89, 31/92 (decreto legislativo n. 476 del 1992) ed altresì delle disposizioni riguardanti l'esposizione umana ai campi elettromagnetici;

c) per facilitare il decollo del progetto finalizzato Cnr intitolato « compatibilità elettromagnetica negli apparati e nei sistemi elettrici ed elettronici » che attuato, consentirebbe di ottenere risposte adeguate alle esigenze sopra prospettate, di arricchire le dotazioni scientifiche e culturali delle risorse umane impiegate, di permettere allo Stato di gestire in modo intelligente l'innovazione e di preservare al meglio la salute e la sicurezza dei cittadini. (2-00478) « Tassone ».

(11 aprile 1997)

#### **(Sezione 4 – Risorse comunitarie destinate alla Puglia)**

#### **D) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il nuovo piano di Bruxelles per l'utilizzo dei fondi comunitari ed i nuovi criteri stabiliti dall'Unione europea potrebbero escludere dal riparto la Puglia;

la crisi che investe la Puglia, anche a seguito delle recenti dimissioni del presidente della giunta regionale, non fa che aggravare il quadro economico e sociale dell'intera regione, interessata ormai da una vera e propria emergenza;

nella manifestazione sindacale del 12 giugno 1997 svoltasi a Bari, nelle dichiarazioni di esponenti del mondo imprenditoriale e cooperativo è stato lanciato al governo regionale un grido di allarme sulle condizioni di estrema precarietà dell'economia e dello sviluppo, nonché un appello al senso di responsabilità della massima istituzione locale;

la risposta è stata l'apertura di una crisi regionale che si profila lunga e difficile, con la conseguenza di aggravare la condizione di disagio e di incertezza in cui versa lo sviluppo economico della Puglia e di pregiudicare qualsiasi possibilità di utilizzo dei fondi comunitari assegnati alla regione, nella quasi totalità non attivati, e ciò con grave danno al sistema imprenditoriale locale;

è urgente attivare, da parte del Governo, meccanismi sostitutivi nel disbrigo delle procedure che consentano in tempi brevissimi alla Puglia di rientrare a pieno titolo nei territori dell'« obiettivo 1 », e individuare strumenti e procedure per il suo pieno reinserimento —:

se il Governo non intenda assumere anche alla luce dei propri orientamenti sulla riforma della disciplina dell'utilizzo dei fondi strutturali, un ruolo straordina-

rio e di supplenza a tutela della popolazione pugliese, rimasta senza governo locale ed esposta pertanto al rischio gravissimo di esclusione di provvidenze finanziarie che sono quantomai indispensabili e urgenti per il suo sviluppo sociale ed economico;

se il Governo conseguentemente non intenda, con urgenza, nominare un commissario *ad acta*, cui conferire poteri straordinari allo scopo di utilizzare nei tempi prescritti le risorse comunitarie destinate alla Puglia e non ancora utilizzate, che altrimenti andrebbero perdute o assegnate ad altre aree europee.

(2-00620) « Servodio, Angelici, Maggi ».

(17 luglio 1997)

**(Sezione 5 – Programmi di interventi per il Mezzogiorno)**

**E) Interrogazioni:**

ANGELICI. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere — premesso che:

anche quest'anno i rapporti dello Svimez e dell'Istat evidenziano una crescente divaricazione fra il Mezzogiorno ed il centro-nord del Paese su tutti i parametri misurati: sviluppo economico, sociale, culturale, occupazionale e altro;

dai dati dell'Istat si evidenzia per il 1996 il peggioramento rispetto agli anni precedenti delle condizioni delle famiglie nel sud, mentre queste migliorano nel nord e nel centro;

la condizione degli anziani peggiora soprattutto al sud;

le persone sulla soglia della povertà passano nel sud dal 28 al 31,4 per cento;

rispetto al 1995, nel 1996 la povertà aumenta al sud del 22,3 per cento, mentre cala al nord del 3,9 per cento;

le famiglie povere presenti per il 4 per cento al nord ed al 6 per cento nel centro, nel sud sono il 20 per cento;

il 70 per cento delle famiglie povere italiane risiedono al sud (1.650.000 famiglie, pari a 4.800.000 persone, delle quali un milione e mezzo di bambini);

dai dati dello Svimez si apprende che nell'anno in corso gli occupati al sud diminuiranno dello 0,1 per cento, mentre al nord aumenteranno dell'1 per cento;

sempre nell'anno in corso nel nord il Pil aumenterà dell'1,1 per cento contro lo 0,4 per cento del sud;

cosa molto preoccupante, questa tendenza, secondo le previsioni dell'Istat e dello Svimez, proseguirà nel 1997 e 1998;

il sistema infrastrutturale del sud è gravemente carente e deficitario in tutti i sistemi a rete: ferrovie, telematica, acqua, strade; così come nelle scuole e nella ricerca: settori fondamentali per determinare un concreto rilancio dello sviluppo; che malgrado l'impegno del Governo, la criminalità organizzata costituisce ancora, in molte aree del Mezzogiorno, un forte disincentivo all'investimento da parte di operatori esterni —:

se non ritenga che il Governo debba proporre una vera e propria terapia d'urto ed attuare un consistente ed urgente programma di intervento nei vari settori per creare, a breve, le premesse per una profonda inversione di tendenza, riducendo gradatamente le distanze fra sud e centro-nord, porre il Mezzogiorno al centro delle politiche nazionali e consentire livelli più adeguati di competitività del sistema meridionale rispetto alla realtà interna ed internazionale che la mondializzazione della economia propone come condizione indispensabile per la tenuta dell'intero sistema Italia. (3-01406)

(16 luglio 1997)

ANTONIO RIZZO e FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

vi è un crescente divario tra il Sud e il Centro-Nord del Paese con riferimento a parametri presi in considerazione (sviluppo economico, sociale, culturale, occupazionale eccetera) dal rapporto dello Svimez e dell'ISTAT per l'anno 1996;

le condizioni delle famiglie e degli anziani nel Sud peggiorano mentre nel Centro-Nord migliorano;

le persone sulla soglia della povertà nel Sud passano dal 28 al 31,4 per cento, e mentre la povertà aumenta del 22,3 per cento, al Nord cala del 3,9 per cento;

le famiglie povere sono per il 4 per cento al Nord, il 6 per cento al Centro, mentre nel Sud raggiungono il 20 per cento, quindi con circa il 70 per cento di individui poveri nel Mezzogiorno (1.650.000 famiglie povere corrispondenti a 4.800.000 individui di cui 1.500.000 di bambini);

nel 1997 è previsto un ulteriore calo degli occupati al Sud dello 0,1 per cento, mentre al Nord gli occupati aumenteranno dell'1 per cento così come il PIL aumenterà dell'1,1 per cento al Nord contro lo 0,4 per cento nel Sud;

occorre accennare in fine al disastroso e deficitario sistema infrastrutturale nel Sud d'Italia per quanto riguarda i sistemi ferroviari, telematici, la rete idrica e stradale, scuole e ricerca scientifica lasciate al loro destino e, non ultimo per importanza, il flagello della criminalità organizzata che costituisce un disincentivo all'investimento di imprenditori nelle aree del Mezzogiorno —:

se non ritengano oramai improcrastinabile una vera e propria terapia d'urto per il Mezzogiorno attraverso un urgentis-

simo programma di interventi nei settori potenzialmente produttivi per promuovere e creare sviluppo ed occupazione ponendo il Sud d'Italia al centro della politica nazionale. (3-01407)

(17 luglio 1997)

**(Sezione 6 - Giacenza di pratiche INPDAP)**

**F) Interrogazione:**

MARENCO, POLIZZI e IACOBELLIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza ai dipendenti della pubblica amministrazione) risultano giacenti da oltre dieci anni circa trecentoventimila pratiche relative a riscatti e ricongiungimenti di anni per titoli di studio, servizi militari ed altro;

tale ingiustificato, e responsabile arretrato ha causato all'ente mancati introiti per circa duemila miliardi di lire e grandi disagi agli interessati;

risultano ancora in vigore oltre settecentomila pensioni provvisorie in attesa da molti anni di essere definite e non sono pochi i casi di pensionati deceduti prima di vedere risolti i loro diritti;

i dati menzionati sono oggetto di seria preoccupazione per gli attuali e superpagati dirigenti —:

quali iniziative intendano mettere in atto affinché i servizi ispettivi dei ministeri accertino le responsabilità del danno economico creato all'ente e suggeriscano le possibili soluzioni burocratiche per lo snellimento delle procedure di ricongiungimento degli anni di servizio e per la definizione delle pensioni provvisorie. (3-01355)

(9 luglio 1997)

**(Sezione 7 - Nomina del dottor Raffaele Marchi a dirigente dell'INPS)**

**G) Interrogazione:**

COMINO, MICHIELON, PAOLO COLOMBO, GRUGNETTI, DALLA ROSA, CAVALIÈRE e BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la direzione centrale delle risorse umane dell'Inps, con documento n. 2299 del 13 luglio 1996, ha proposto al consiglio di amministrazione una rosa di sedici nomi per la nomina alla qualifica di dirigente generale, e cioè: dottor Alberto Mario Berlioz (vice direttore della sede di Milano), dottor Giampiero Bianchi (direttore della sede regionale per le Marche), dottor Giorgio Croca (vice direttore della sede regionale per il Lazio), dottor Giorgio Curatolo (direttore della sede regionale per l'Umbria), dottoressa Maria Teresa De Stefanis (capo ufficio normativa pensioni presso la direzione centrale pensioni), dottor Francesco Antonio Gullo (direttore della sede di Reggio Emilia), dottor Raffaele Marchi (direttore della sede di Modena), dottor Vito Penna (direttore della sede di Roma), dottor Domenico Petillo (direttore della sede di Bari), dottor Gianfranco Pizzi (direttore della sede di Salerno), dottor Franco Porrari (vice direttore centrale Risorse Umane), dottor Renato Presutti (dirigente segreteria Tecnica del collegio dei sindaci), dottor Ennio Rocca (direttore della sede di Milano), dottor Salvatore Scura (vice direttore centrale Pianificazione e controllo processo produttivo), dottor Giuseppe Russo (direttore della sede di Trapani), dottor Vincenzo Tomassini (vice direttore centrale sistema qualità);

ad oggi alcune di queste persone risultano essere già state nominate, e precisamente il dottor Giorgio Croca, il dottor Giorgio Curatolo, il dottor Gianfranco Pizzi, il dottor Franco Porrari e il dottor Vincenzo Tomassini;

sembra imminente la nomina a dirigente generale del dottor Raffaele Marchi anche se dal *curriculum* non risulta aver ricoperto incarichi da dirigente di particolare spessore professionale, nel 1989 è stato infatti vice capo ufficio organizzazione e formazione della sede Inps regionale dell'Emilia; nel 1990, ha ricoperto l'incarico di vice direttore e capo ufficio prestazioni della sede Inps di Imola; dal 1993 ricopre l'incarico di direttore della sede Inps di Modena;

altri candidati inseriti nella rosa dei sedici nomi di cui al documento n. 2299 sopra citato, risultano essere in possesso di *curricula* professionali molto più qualificati del dottor Marchi —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se l'imminente nomina a direttore generale del dottor Raffaele Marchi, piuttosto che al possesso di qualità professionali non sia attribuibile al fatto che lo stesso, come direttore della sede Inps di Modena, abbia nel tempo svolto un'attività « gradita » a importanti società della lega delle cooperative non in regola con i conti Inps e che il Pds ora debba rendergli i favori ricevuti. (3-01362)

(9 luglio 1997)

**(Sezione 8 - Patrimonio immobiliare INPS)**

**H) Interrogazione:**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 79 del 1997 e successiva circolare ministeriale, rischia di annullare tutto il lavoro parlamentare, sindacale e politico svolto per ottenere il decreto legislativo n. 104 del 1996, che pur nei suoi limiti avrebbe offerto equilibrata

garanzia agli inquilini economicamente deboli con particolare riguardo ad anziani, pensionati ed handicappati;

tale decreto-legge n. 79 del 1997 sembra offrire solo prospettive speculative a società finanziarie ed a « palazzinari » entrambi protesi ad acquistare immobili previdenziali, principalmente se vetusti e nei centri storici, per avvalersi poi del diritto di far evacuare da detti immobili gli inquilini dietro approvazione *ad hoc* di progetti di ristrutturazione parziali o integrali dei fabbricati stessi;

tale operazione, per ottenere uno sfratto forzoso collettivo, verrebbe agevolata dai recenti provvedimenti governativi, con premio finanziario e fiscale a quelle società che avessero intenzione di effettuare ristrutturazioni immobiliari;

da tutto questo le società speculative otterrebbero l'acquisizione di un patrimonio immobiliare appetibile, uno sfratto fa-

cile, un abbuono economico e fiscale per la ristrutturazione, mentre lavoratori e pensionati si vedrebbero defraudati di un loro legittimo patrimonio, gestito dall'Inps e dalle preesistenti Casse previdenziali —:

quali iniziative si intendano adottare per impedire che sugli immobili gestiti dall'Inps vengano effettuate operazioni speculative a vantaggio di società finanziarie ed immobiliari, con conseguente disagio per migliaia di lavoratori e pensionati;

se non sia il caso, come avvenuto per altri enti pubblici e come in uso presso gli istituti assicurativi non pubblici, dotare l'Inps di un adeguato fondo di riserva tecnica, così come previsto dalla legge, per far così fronte alla notevole entità delle prestazioni fornite dal più grande istituto previdenziale ed assistenziale pubblico d'Italia. (3-01467)

(15 settembre 1997)

*MOZIONI COMINO N. 1-00208 E DILIBERTO ED ALTRI  
N. 1-00216 SULLE PERQUISIZIONI DISPOSTE DALLA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO*

---

**(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

in data 5 novembre 1997 la polizia giudiziaria ha proceduto, su ordine della procura della Repubblica di Busto Arsizio, alla perquisizione di quaranta abitazioni di tesserati del movimento della lega nord per l'indipendenza della Padania;

dai verbali risulta che il materiale sequestrato in tutte le abitazioni consiste in: volantini lega nord, opuscoli attinenti alle lega nord, adesivi lega nord, una spilla di metallo non di valore, fotografie raffiguranti, tra l'altro, esponenti della lega nord, bandiere lega nord, magliette con lo stemma della lega nord, ma soprattutto sono state sequestrate tessere d'iscrizione al movimento lega nord per l'indipendenza della Padania, partito presente con la sua corretta denominazione in questa Camera;

il reato contestato alle quaranta persone è quello di « depressione del sentimento di unità nazionale » per aver partecipato come servizio d'ordine interno, definito dal procuratore di Busto Arsizio « espressione autocratica di forza di polizia per la tutela interna ed esterna del partito in occasione del congresso tenuto a Varese nell'ottobre/novembre 1996 »;

l'operazione portata a termine dalla polizia giudiziaria su ordine dal procuratore di Busto Arsizio, essendo i cittadini oggetto di perquisizioni domiciliari tutti incensurati, viola i diritti di libertà dei

cittadini ma soprattutto tende a limitarne la libertà di associazione e di militanza in un partito politico peraltro rappresentato, con voto popolare, anche alla Camera;

la procura della Repubblica del tribunale di Verona, il 27 ottobre 1997, ha invitato a comparire 44 componenti del movimento lega nord per l'indipendenza della Padania riportando, a sostegno del suo teorema accusatorio, alcune affermazioni estrapolate dall'intervento fatto dal segretario della lega nord per l'indipendenza della Padania alla Camera dei deputati in occasione del recente dibattito sulla crisi di Governo: l'atteggiamento tenuto dalla magistratura, in questi casi specifici, appare limitativo della libertà di parola e di pensiero non solo all'esterno, ma anche all'interno del Parlamento:

impegna il Governo:

a verificare, e riferire in Parlamento, se sussistano profili di responsabilità disciplinare in riferimento ai fatti sopra esposti, considerando che in tale occasione la magistratura pare travalicare i limiti imposti dalla Costituzione al suo operato, violando i principi costituzionali quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge a prescindere dalle opinioni politiche (articolo 3), la libertà di associazione (articolo 18, comma 1), la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21);

ad adoperarsi mediante apposita iniziativa legislativa per la depenalizzazione dei cosiddetti reati di opinione inseriti nel codice Rocco, previsto in un periodo sto-

rico legato ad una concezione di Stato autoritario.

(1-00208) « Comino ».  
(7 novembre 1997)

La Camera,

premesso che:

nella giornata del 5 novembre 1997 sono state effettuate perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di militanti della Lega Nord, su disposizione della procura della Repubblica di Busto Arsizio;

l'accusa per i quaranta militanti è di aver costituito un'associazione militare con scopi politici finalizzati alla secessione dallo Stato italiano;

devono essere rispettate e tutelate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e della sua azione;

la funzione giudiziaria deve esplicarsi nel rispetto dei diritti politici e civili garantiti dalla Costituzione;

impegna il Governo

ad operare il massimo controllo affinché siano tutelate la libertà di associazione e la libertà di manifestazione del pensiero;

a verificare se sussistano i requisiti di una violazione dei diritti, garantiti dalla Costituzione, di libertà di associazione.

(1-00216) « Diliberto, Grimaldi, Meloni ».  
(1° dicembre 1997)

### **(Sezione 2 - Risoluzioni)**

La Camera,

premesso che:

il nostro ordinamento ed il nostro codice penale contengono tutta una serie di fattispecie aventi natura di reati di opinione, per i quali sarebbe necessario confrontarsi, avviando in questo Parlamento

una riforma per correggere tutte le previsioni che possano anche solo far supporre una sopravvivenza, all'interno della nostra legislazione penale, di figure obsolete riconducibili a reati, chiaramente di opinione e sicuramente politici.

giacciono inascoltate in Parlamento numerose iniziative, per abrogare o quantomeno modificare alcune di queste previsioni, quali ad esempio l'articolo 241 del codice penale che ipotizza come attentato contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, qualunque comportamento politico non violento, sanzionandolo con l'ergastolo, mentre un esame comparato con gli ordinamenti di Stati democratici dimostra che la fattispecie o non è considerata reato o viene repressa solo se associata ad altri fatti già di per se perseguiti, ma in nessun caso viene sanzionata la semplice propaganda o l'attivazione democratica di strumenti leciti volti a disciogliere l'unità dello Stato;

attualmente giace nei cassetti della seconda Commissione del Senato il disegno di legge contenente « delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori », e che prevede al suo interno una norma immediatamente precettiva, con cui sono abrogate alcune previsioni del codice penale, dove il Governo potrebbe tranquillamente inserire reati come quello di secessione o di depressione del sentimento nazionale, dimostrando così concretamente di riconoscere come le fattispecie in questione rappresentino veri e propri reati storici e giuridici, rispondenti ad una logica imperialistica tipica del passato e contraria a principi universalmente riconosciuti, quali l'autodeterminazione e la autodeterminazione dei popoli;

impegna il Governo

a promuovere adeguate e tempestive iniziative legislative tese a:

1) abrogare semplicemente il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale, ovvero a richiedere quantomeno che la fattispecie sia integrata solo in caso

di ricorso a banda armata, in quanto ancora una volta, punendosi indiscriminatamente con l'ergastolo qualunque comportamento diretto a disciogliere l'unità dello Stato, vengono calpestati non solo i diritti delle minoranze che perseguano obiettivi autonomistici attraverso metodi democraticamente leciti, ma anche gli articoli 11 e 80 della Costituzione che prevedono espressamente la possibilità di accordi internazionali rivolti a limitare la sovranità della Repubblica o che importino variazioni di territorio;

2) abrogare l'articolo 271 del codice penale che vieta e punisce le associazioni antinazionali per la semplice finalità ultima che costituisce il programma delle medesime, senza che sia previsto alcun mezzo violento con cui la finalità dovrebbe attuarsi, trattandosi di un reato avente netto carattere d'opinione in quanto concerne la distruzione o la depressione del « sentimento nazionale », secondo la concezione vigente in un regime passato dove lo Stato era concepito solo ed esclusivamente in forma e che, pertanto, non trova oggi alcuna giustificazione;

3) rivedere, più in generale, tutte quelle norme, note come reati di opinione, contenute nel codice penale, per rendere definitivamente compatibile una codificazione del passato con l'assetto di valori costituzionali, quali libertà di opinione, di associazione, di iniziativa, di partecipazione, che devono rappresentare i principi fondamentali ed irrinunciabili in uno Stato democratico che ammetta il pluralismo ideologico ed esalti l'autonomia della persona.

(6-00028) « Comino ».

La Camera,

premesso che:

il 5 novembre 1997, su disposizione della procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono state effettuate perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di militari della Lega Nord e che 40 militanti

di quel movimento sono indagati per aver costituito un'associazione militare per scopo politici;

devono essere rispettate e tutelate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura;

devono essere altresì garantiti i diritti di libertà dei cittadini di associarsi e di sostenere le proprie opinioni politiche, nel rispetto dei diritti degli altri e nell'osservanza delle leggi;

impegna il Governo:

ad operare ogni controllo affinché siano garantiti a ogni cittadino la libertà di associazione e la libertà di manifestazione del pensiero;

a verificare se ricorrono requisiti di rilevanza di specifici diritti garantiti dalla Costituzione;

a valutare la possibilità, salvo il principio intangibile dell'unità nazionale, di proporre la revisione delle disposizioni che prevedono illeciti penali cui normalmente ci si riferisce con l'espressione « reati d'opinione ».

(6-00029) « Mancuso, La Russa, Manzione, Leone, Donato Bruno, Volontè, Selva ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che la Costituzione è chiarissima nella difesa dell'unità nazionale, dell'integrità territoriale dell'Italia e ne divieto di organizzazione paramilitari;

ritenuto che devono essere rispettate e tutelate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e della sua azione;

ritenuto anche che deve essere garantito il pieno rispetto dei diritti politici e civili garantiti dalla Costituzione;

impegna il Governo:

a operare il massimo controllo affinché siano tutelate la libertà di associazione e quella di manifestazione del pensiero;

a promuovere adeguate iniziative legislative tese a rendere compatibile, laddove siano effettivamente previsti dei reati

d'opinione, la codificazione penale con i principi fondamentali della Costituzione, quali le libertà d'opinione, d'iniziativa, di partecipazione di associazione democratica.

(6-00030) « Mussi, Grimaldi, Mattarella, Dalla Chiesa, Crema, D'Amico, Carrotti, Danieli ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE  
1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE  
DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI  
NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA (4274)*

---

**(A.C. 4274 - Sezione 1)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

*(Sospensione dei termini).*

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente

forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

**ART. 2.**

*(Misure finanziarie ed amministrative).*

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e am-

bientali di 100 unità della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri.

3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 3.

*(Benefici per le attività produttive).*

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle regioni Marche e Umbria. Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) le iniziative riferite ad unità produttive situate nelle regioni Marche e Um-

bria, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità in altre aree delle regioni stesse;

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive nelle regioni di cui alla lettera a).

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), nn. 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. La misura dell'aiuto è determinata, per tutte le dimensioni d'impresa, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.

4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che una quota o la totalità delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-

legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3.

ART. 4.

*(Interventi in favore del volontariato).*

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

ART. 5.

*(Interventi in favore delle scuole).*

1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1997, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate nell'esercizio 1997, possono esserlo anche in quello successivo.

2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse sulla base dei medesimi criteri.

3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4274 - Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « Nei confronti dei soggetti » sono sostituite dalle seguenti:*

« Per i soggetti »; *le parole*: « nelle regioni Marche e Umbria » *sono sostituite dalle seguenti*: « nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 »; *le parole*: « sino al 31 dicembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti*: « sino al 31 marzo 1998 »; *le parole*: « dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti*: « dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti »;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente*:

« 2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa ».

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti*:

« ART. 1-bis (*Contributi consortili di bonifica*) 1. Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

2. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1997 e in lire 1.200 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 1-ter (*Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo*) 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31

dicembre 1998, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.

3. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.

5. I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

6. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagi-

bilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato ».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. Per le esigenze di cui al primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, anche dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando il limite massimo di tre unità, impiegabili anche per gli interventi di protezione civile e, in particolare, per le esigenze operative connesse con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria »;

*al comma 3, le parole: « le cui abitazioni sono state » sono sostituite dalle seguenti: « le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati »;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

« 3-bis. Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, all'alinea, le parole: « alle regioni Marche e Umbria » sono sostituite dalle seguenti: « alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2*

e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza, che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale »;

*al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime »;

*al comma 1, lettera b), le parole: « nelle regioni di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 »;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « del presente articolo nonché per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria »;*

*al comma 4, le parole: « o la totalità » sono soppresse e le parole: « relative alle rispettive zone terremotate » sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle unità produttive di cui al comma 1 »;*

*al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4 »;*

*dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

« 5-bis. Una quota pari ai due terzi dello stanziamento previsto dal comma 5 è

riservata alle piccole imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

5-ter. All'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. L'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo non trova applicazione nei confronti delle imprese, ubicate nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale”.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche o di servizio che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da

quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore e alle condizioni preesistenti, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* « per l'anno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli anni 1997 e 1998 » *e le parole:* « nell'esercizio 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli esercizi 1997 e 1998 »;

*al comma 2, le parole:* « sulla base dei medesimi criteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subito dagli edifici scolastici »;

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane i provvedimenti previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica, sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati, tenendo conto delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici ».

**(A.C. 4274 – Sezione 3)**

**EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* Per i soggetti *fino a:* operativa *con le seguenti:* Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che alla data del 26 settembre 1997, avevano la sede anche operativa o la residenza oppure il domicilio.

**1. 5.**

Conti.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Sono altresì sospesi per il medesimo periodo, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Sono comunque seguite immediatamente, ove possibili, le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

**1. 6.**

Conti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* titolo di credito avente forza esecutiva *aggiungere le seguenti:* creato prima del 26 settembre 1997.

**1. 2.**

Casinelli.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:*

Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento

in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

**1. 8.**

La Commissione.

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 3.**

Casinelli.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Sono altresì sospesi nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 tutti i termini in scadenza nel medesimo periodo relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari o presso il terzo debitore; ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emesso anche dopo il 26 settembre 1997; alle rate dei mutui di qualsiasi genere.

**1. 7.**

Conti.

*Al comma 2-bis sopprimere le parole da: ovvero che dimostrino fino alla fine del comma.*

**1. 4.**

Casinelli.

#### ART. 1-bis.

*Al comma 1, dopo le parole: contributi consortili di bonifica aggiungere le seguenti: , esclusi quelli per il servizio irriguo,*

*Conseguentemente:*

*Al comma 2, dopo le parole: pagamento dei predetti contributi, aggiungere le seguenti: esclusi quelli per il servizio irriguo,*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1-bis. 3.**

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: contributi consortili di bonifica aggiungere le seguenti: , esclusi quelli per il servizio irriguo,*

*Conseguentemente:*

*Al comma 2, dopo le parole: pagamento dei predetti contributi, aggiungere le seguenti: esclusi quelli per il servizio irriguo,*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello statuto di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1-bis. 2**

Galdelli, Lorenzetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Dalla data del 25 giugno 1997, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al verificarsi di eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni

**1-bis. 1.**

Ciapusci, Parolo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

1. Gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche accertate e riconosciute ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono esonerati dal pagamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

2. La durata dell'esonero di cui al comma precedente è determinata su indicazione delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento ed è indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. I consorzi di bonifica sono rimborsati delle minori entrate conseguenti all'applicazione delle norme del presente articolo, in base alle procedure di cui al comma 3, dell'articolo 1-bis.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 10 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 20 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono impiegati, per gli stessi fini, nell'esercizio seguente. Per gli anni successivi al 1998, le misure di cui al

presente articolo sono annualmente finanziate su base triennale attraverso la legge finanziaria.

**1-bis. 01.**

Anghinoni, Copercini.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

1. In deroga all'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 316, ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, possono essere concessi, su richiesta, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili fino al 31 dicembre 1998. Le richieste sono indirizzate ai commissari delegati competenti per territorio, i quali provvedono a rimborsare ai comuni le relative spese.

2. Fino al 31 dicembre 1998 i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, sono autorizzati a corrispondere al personale dipendente per l'espletamento di attività direttamente connesse con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative.

3. Per l'assolvimento delle funzioni tecniche e amministrative e per l'esecuzione degli interventi diretti a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, possono provvedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi fissati dalle norme vigenti, previa autorizzazione dei commissari delegati.

4. Le regioni e gli enti locali delle Marche e dell'Umbria possono disporre la proroga o la sospensione fino al 31 marzo 1998 dei termini procedurali in materia

di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. I medesimi soggetti possono altresì disporre la proroga fino al 31 dicembre 1998, dei contratti relativi a servizi pubblici essenziali.

5. Sono prorogati sino al 31 marzo i termini di cui all'articolo 9, comma 7, e all'articolo 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato ai commissari delegati per le regioni Marche ed Umbria di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 28 settembre 1997, n. 2668, rispettivamente l'importo di lire 1.500 milioni e di lire 2.400 milioni per le finalità previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché per gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 1, comma 4, della suddetta ordinanza ministeriale, come modificato dall'ordinanza ministeriale 31 ottobre 1997, n. 2706.

**1-bis. 02.**

Conti.

ART. 1-ter.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Dalla data del 25 giugno 1997, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al verificarsi di eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni”.

**1-ter. 1.**

Ciapusci, Parolo.

ART. 2.

*Ai commi 1, 2-bis e 3-bis, dopo la parola Umbria aggiungere le seguenti:* e i territori limitrofi.

*Conseguentemente:*

*Al comma 3, dopo la parola Umbria aggiungere le seguenti* e nei territori limitrofi colpiti dal sisma.

*All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole:* della medesima ordinanza *aggiungere le seguenti* nonché nei territori limitrofi danneggiati dal sisma

*All'articolo 3, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:* nonché nei territori limitrofi colpiti dal sisma

*All'articolo 3, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , e ai territori limitrofi colpiti dal sisma

**2. 5.**

Cerulli Irelli, Scrivani, Saia, Gerardini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 200 miliardi *con le seguenti:* 220 miliardi.

**2. 1.**

Governo.

*Al comma 2, dopo le parole* 100 unità *della aggiungere le seguenti* quarta e della.

**2. 4.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

2-bis. Nel limiti delle tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti generali del Corpo nazionale del Vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle Marche e Umbria.

**2. 3.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:* 3-ter. I lavoratori dipendenti residenti nei territori e nei comuni individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui unità immobiliari destinate a prima casa di abitazione sono state oggetto di ordinanza sindacale di

sgombero per inagibilità totale o parziale possono richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dall'articolo 1 codice civile come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, allo scopo di acquistare una nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale ovvero per le opere di recupero dell'unità immobiliare già destinata ad abitazione principale.

**2. 2.**

Galdelli, De Cesaris.

**ART. 3.**

*Ai commi 1 e 5, dopo le parole:* il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* e il Ministero per le politiche agricole.

*Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole:* Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* e il Ministro per le politiche agricole.

**3. 1.**

Giannattasio.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.

**3. 7.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La misura dell'aiuto è determinata, per le imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura massima

prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

**3. 10.**

Conti.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* nelle aree di cui all'obiettivo 1 *aggiungere le seguenti:* , obiettivo 2 e 5B.

**3. 2.**

Giannattasio.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 70 miliardi

**3. 5.**

Giannattasio.

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente.*

*5-bis.* In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2688 del 28 settembre 1997 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi

**3. 6.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

*5-bis.* A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale in misura percentuale dei costi sostenuti per la riparazione e riattivazione degli impianti e dei bei danneggiati dagli eventi sismici anche tramite delocalizzazione dell'attività di cui al presente articolo, purchè impiegati nell'esercizio delle attività produttive. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto — legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni, nonché l'intensità dell'agevolazione concedibile, su proposta dei commissari di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2688/97 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.

### 3. 11.

Conti.

*Sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:*

*5-ter.* L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data dei 26 settembre 1997.

*5-quater.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dei medesimo stanziamento.

### 3. 12.

La Commissione.

*Sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:*

*5-ter.* L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

*5-quater.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500

milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**3. 18.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Al comma 5-ter, capoverso 5-bis, dopo le parole: inagibilità totale o parziale aggiungere le seguenti:* conseguente agli eventi sismici successivi a tale data, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997.

*Conseguentemente, sostituire il comma 5-quater con il seguente:*

*5-quater.* Al relativo onere, valutato in 500 milioni annui a decorrere dal 1998 si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno 1997

**3. 8.**

Governo.

*Sostituire il comma 5-quinquies con i seguenti:*

*5-quinquies.* Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede

operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

*5-sexies.* I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**3. 13.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 5-quinquies con i seguenti:*

*"5-quinquies.* Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Per tali contratti l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è proporzionalmente ridotta in relazione

alla durata contrattuale. I medesimi contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni e per tale periodo non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui al citato articolo 34 della legge n. 392 del 1978.

*5-sexies.* I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392

**3. 9.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Al fine di accelerare la riallocazione delle unità produttive danneggiate dal sisma, i sindaci dei comuni terremotati hanno facoltà di rilasciare concessioni di edificabilità in deroga agli strumenti di piano regolatore o di fabbricazione, previa approvazione da parte del consiglio comunale, di uno studio di sicurezza e di compatibilità ambientale."

**3. 01.**

Saraca, Giannattasio.

ART. 4.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento

**4. 3.**

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

**4. 1.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* la previsione di cui al comma 1 è riservata per il 20 per cento all'assistenza condotta ai disabili e ai portatori di handicap, da effettuare mediante associazioni ed organismi a tale scopo costituiti.

**4. 2.**

Saraca, Giannattasio.

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* I fondi disponibili *fino a:* per gli anni 1997 e 1998 *con le seguenti :* I fondi disponibili

per l'anno 1997 sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e per l'anno 1998 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Interventi diversi" (3.1.2.3) del medesimo stato di previsione

**5. 7.**

Galdelli, Lorenzetti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: a tutte le istituzioni scolastiche.*

**5. 6.**

Giannattasio, Marinacci, Volontè, Teresio Delfino.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento ai comuni aventi sedi scolastiche inabili.*

**5. 4.**

Marinacci, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , avuto comunque particolare cura a stabilire nei tempi più brevi possibili il normale svolgimento delle lezioni.*

**5. 5.**

Marinacci, Teresio Delfino, Volontè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SBARBATI  
5.2

*Dopo le parole: e nelle relative comunità sopprimere le parole: e zone e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.*

**0. 52. 1.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

*3-bis.* Nei comuni di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'ordinanza del ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità e zone montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1 comma 70 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-99 restando inalterati gli indici previsti per le zone dell'Umbria e delle Marche non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza succitata.

**5. 2.**

Sbarbati, Bracco.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: e nelle con le seguenti: e nei comuni delle.*

**5. 1**

Galdelli, De Cesaris.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-ter.* Nei comuni di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità e zone montane, i termini relativi alla scadenza delle preiscrizioni alla scuola dell'obbligo e alla scuola media di I e II grado previsti per gennaio 1998 sono prorogati di 2 mesi.

**5. 3.**

Sbarbati, Bracco.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

Dalla data del 25 giugno 1997, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al verificarsi di eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni.

**5. 01.**

Ciapusci, Parolo.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Ai comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della Protezione Civile (n. 933/FPC/ A - settore privato), ai fini del completamente della ristrutturazione degli immobili danneggiati, è assegnato un finanziamento di lire 80 miliardi per il 1998.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo si provvede riducendo di 80 miliardi il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente.

**5. 02.**

Bergamo.

**(A.C. 4274 - Sezione 4)**

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici

giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

**Dis 1.1.**

La Commissione.

*Al titolo, sostituire le parole: e Umbria con le seguenti: , Umbria e Lazio.*

**Tit. 1.**

Carotti.

**(A.C. 4274 - Sezione 5)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

riguardo al sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, a partire dal 26 settembre ultimo scorso;

considerato che i territori colpiti dal sisma nelle regioni Umbria e Marche sono stati già interessati in modo rilevante da interventi di ricostruzione e di ristrutturazione con criteri antisismici di edifici pubblici e privati a seguito del precedente sisma della Valnerina;

visto che gli interventi di ricostruzione dei centri abitati o interessati da eventi calamitosi finiscono spesso per rimanere incompleti e disarticolati, di lunga durata, lasciando, talora, per decenni le popolazioni in stato di disagio permanente;

rilevato che le particolari condizioni climatiche non permettono che l'accoglienza nei centri precari realizzati si protragga oltre la prossima stagione estiva;

considerato il disagio economico dei soggetti che hanno avuto abitazioni o strutture produttive danneggiate o distrutte, mentre hanno ancora a carico oneri finanziari per precedenti interventi a seguito di altri eventi sismici;

visto che i disabili e dei portatori di *handicap* sono i soggetti in condizioni di disagio maggiore;

rilevata l'esigenza di procedere ad un coordinamento informativo al servizio dei cittadini nelle aree interessate da eventi calamitosi;

considerato che, per il perdurare di manifestazioni sismiche di varia intensità, si sono verificate disomogeneità nell'inserimento dei comuni nelle varie fasce di classificazione;

impegna il Governo:

a istituire una commissione di studio ai fini della eventuale revisione della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, compresi gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico; il Governo riferirà entro 90 giorni, alle competenti commissioni parlamentari, sui risultati dell'analisi degli effetti degli eventi calamitosi e sugli eventuali orientamenti tecnici e tecnologici emersi, al fine della successiva approvazione di documenti di indirizzo;

a mettere in atto modelli realizzativi di recupero e di ricostruzione dei complessi costituiti dai centri storici e dai centri rurali minori, idonei a garantire la realizzazione di complessi strutturali unitari ed omogenei, possibilmente definiti da ambiti comunali, comprendenti strutture edilizie, infrastrutture, servizi e, possibilmente, complessi produttivi; tali interventi dovranno mantenere il più possibile l'attuale identità architettonica, storica, culturale e socio-economica;

ad operare affinché siano gradualizzate e differenziate le agevolazioni finanziarie per le opere di rifinitura e di impiantistica nelle abitazioni private a seconda delle condizioni di necessità dei danneggiati;

ad agevolare la costituzione di forme associative e cooperative tra privati al fine della ricostruzione omogenea e di insieme;

a valutare la possibilità di promuovere iniziative coordinate ed unitarie al fine del contemporaneo avvio della ricostruzione e della eliminazione, nei tempi più brevi, dell'accoglienza nei containers nelle roulotte e nelle altre strutture precarie, per rendere disponibili, per l'accoglienza di medio periodo, centri di aggregazione di rapida realizzazione, anche mediante prefabbricati, che riproducano le possibilità di contatti sociali usuali, che possano essere riutilizzati o, comunque, che abbiano valore permanente di aggregazione ed uso sociale quali case per anziani, case di riposo, centri turistici, centri sportivi od altro;

a promuovere le suddette iniziative in modo da permettere di mobilitare risorse finanziarie mediante partecipazione di soggetti realizzatori e gestori di detti centri e degli interventi di ricostruzione anche con il criterio di individuare responsabili unici;

a prevedere aiuti finanziari a favore dei terremotati e, particolarmente, dei soggetti in stato di necessità, che abbiano effettuato ristrutturazioni in conseguenza del sisma della Valnerina e che abbiano ancora a carico mutui residui, anche mediante consolidamenti e/o allungamenti dei termini di estinzione dei mutui;

a prevedere il massimo aiuto finanziario ai portatori di handicap ed ai disabili, finalizzato al mantenimento delle possibilità locali di vita e di lavoro;

ad istituire, nell'ambito della Protezione Civile, un ufficio di studio e coordinamento informativo, nonché di gestione di reti di sportelli informativi al servizio delle popolazioni nelle aree colpite da eventi calamitosi;

a promuovere un adeguato monitoraggio e controllo delle modalità e del grado di realizzazione degli interventi e per la verifica degli stati di fatto nei comuni inseriti nelle fasce di classificazione

delle zone terremotate e a riferire ogni sei mesi, con relazione specifica, alle Commissioni parlamentari competenti.

**(9/4274/1)**

Saraca, Turrone, Casinelli, Galati, Giannattasio, Zagatti, Foti, Michelini.

La Camera,

considerato:

che gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Umbria e delle Marche a partire dal 26 settembre, con gravissime ripercussioni sul tessuto economico e sociale e sul patrimonio storico artistico, hanno avuto un drammatico prologo nel terremoto del 12 maggio 1997 con epicentro nei monti martani;

che questo terremoto ha provocato rilevanti danni nel territorio del Comune di Massa Martana (il cui centro storico è tuttora inagibile e molti suoi cittadini vivono nei *containers*) e nei comuni limitrofi, con pesanti ripercussioni sulla vita dei cittadini e delle cittadine e sulle attività produttive;

impegna il Governo

ad estendere ai territori interessati dal sisma del 12 maggio alcuni provvedimenti previsti a favore delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, in relazione al danno prodotto.

**(9/4274/2)**

Bracco, Giulietti, Agostini, Raffaelli, Iotti.

La Camera,

considerato che gli eventi sismici iniziati nel settembre 1997 hanno provocato danni ingenti nei territori delle regioni Marche e Umbria;

considerato inoltre che i comuni maggiormente danneggiati, di cui all'articolo 1,

commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, sono ubicati in zone montane;

impegna il Governo

ad attuare concretamente nella sua pienezza la legge 31 gennaio 1994, n. 97 per i territori montani.

**(9/4274/3)**

Crema, Giacco, Mariani, Duca, Galdelli, Raffaelli, Lorenzetti, Iotti.

La Camera,

considerato che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatesi nelle regioni Marche ed Umbria sono state emanate diverse ordinanze dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

considerato ancora che, anche a causa di un eccezionale ed anomalo evolversi dell'emergenza, ordinanze successive intervengono spesso in modifica delle ordinanze precedenti per cui il complesso e copioso corpo di norme già emanate potrebbe risultare di difficile lettura ed interpretazione, contrastando così con l'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni, degli operatori e dei cittadini uno strumento legislativo di immediata e semplice lettura,

impegna il Governo:

ad emanare, entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, un'ordinanza « testo unico » di tutte le disposizioni già emanate a far data dal 26 settembre 1997 provvedendo nel contempo alla espressa abrogazione di tutte le ordinanze emanate al riguardo;

ad emanare per il futuro, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre e comunque, ordinanze « testo unico » che ricomprendano, quanto residui in vigore dei

provvedimenti precedenti, l'esplicita abrogazione di tutta la normativa previgente.

**(9/4274/4)**

Casinelli, Gerardini, Iotti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera,

tenendo conto delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici nelle regioni dell'Umbria e delle Marche,

impegna il Governo

a prorogare di due mesi il termine di preiscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado nonché ad emanare disposizioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado per favorire lo snellimento delle procedure per l'acquisizione di contributi di solidarietà nei comuni di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità e zone montane.

**(9/4274/5)**

Sbarbati, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria »;

considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, numerosi Comuni della Valnerina sono rimasti isolati dal resto della Regione a causa dell'interruzione delle SS. 209 e 320;

rilevato che, per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti pendolari delle scuole di ogni ordine e grado della Val Nerina, con grave pericolo per la propria incolumità personale, hanno garantito la propria presenza

sottoponendosi, dal 27 settembre 1997 a tutt'oggi, a lunghi percorsi su strade dissestate a forte rischio di frane;

impegna il Governo

affinché, all'interno del decreto-legge di prossima emanazione riguardante i provvedimenti a favore della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, venga inserita una norma che preveda, per l'anno scolastico 1997/1998:

1) per gli insegnanti pendolari che prestano servizio nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni della Val Nerina l'equiparazione del servizio prestato a quello delle scuole elementari uniche o di montagna e/o delle piccole isole ai sensi della legge 1° marzo 1957, n. 90;

2) per gli insegnanti pendolari delle scuole superiori dei medesimi Comuni, la facoltà, anziché l'obbligo, del presentare la domanda per commissario agli esami di maturità.

**(9/4274/6)**

Agostini, Bracco, Lorenzetti,  
Giulietti, Sbarbati, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria »;

considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, numerosi comuni delle regioni Umbria e Marche si trovano al momento privi di servizi pubblici (scuole, distretti sanitari, uffici pubblici) e di strutture commerciali ed artigianali;

considerato inoltre che talvolta la necessità di costruire bretelle stradali che evitino l'attraversamento dei centri abitati di alcune frazioni dei suddetti comuni di-

sastrati dal sisma, ha di fatto tagliato fuori le poche attività commerciali e di servizi che ancora potevano restare aperte;

evidenziato come, in alcuni di questi territori, esistano aree di proprietà demaniale ormai inutilizzate perché non più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione statale;

constatato come l'acquisizione da parte dei comuni delle aree in questione permetterebbe agli stessi di insediare le strutture e i servizi attualmente mancanti;

preso ad esempio il caso dell'area denominata « Casermette » in località Colfiorito (comune di Foligno), utilizzata a suo tempo dai militari per esercitazione e depositi e di fatto da anni inutilizzata, la quale, se posta in proprietà del comune di Foligno, potrebbe, in quanto già inserita nell'ambito del Parco di Colfiorito, diventare sede di attività commerciali e artigianali inserite in un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici della montagna e finalizzato a un incremento del turismo, delle strutture a servizio del Parco stesso e degli uffici pubblici a servizio della popolazione di Colfiorito e delle frazioni limitrofe;

impegna il Governo

affinché, all'interno del decreto-legge di prossima emanazione riguardante i provvedimenti a favore della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, venga inserita una norma che, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, preveda che i beni immobili demaniali dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano non utilizzabili o dismissibili perché non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, siano trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni delle regioni Umbria e Marche, disastri, ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, dagli eventi sismici prodottisi a partire dal

26 settembre 1997, qualora situati nell'ambito territoriale dei comuni medesimi, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali, di iniziativa pubblica o privata.

**(9/4274/7)**

Lorenzetti, Galdelli, Giacco, Mariani, Duca, Cesetti, Polenta, Giulietti, Merloni, Raffaelli, Agostini, Sbarbati, Bracco, Iotti.

La Camera

in sede di conversione in legge del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

considerato che in diverse Amministrazioni dello Stato e in diversi enti pubblici delle Regioni Marche e Umbria risultano vacanti ruoli nelle piante organiche;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché i lavoratori dipendenti dello Stato ed i altri Enti o Società pubbliche, residenti nei territori compresi nelle Regioni Marche e Umbria, che hanno sede di lavoro fuori dalle Regioni medesime, possano presentare domanda di avvicendamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

a dare precedenza ai lavoratori sopraindicati nelle graduatorie di trasferimento e mobilità;

a considerare prioritarie le domande di trasferimento dei residenti dei comuni disastri ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 dell'Ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694.

**(9/4274/8)**

Galdelli, Giacco, Cesetti, Mariani, Lorenzetti, Polenta, Merloni, Agostini, Giulietti, Sbarbati, Gasperoni, Raffaelli, Bracco, Iotti.

La Camera,

considerato che gli eventi sismici iniziati nel settembre 1997 hanno provocato danni ingenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e nelle popolazioni dei comuni in gran parte di piccole dimensioni;

visto che per far fronte alle esigenze delle popolazioni i dipendenti dei comuni sono stati sottoposti a turni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalle vigenti normative;

considerato che i bilanci dei comuni non sono in grado di garantire il pagamento delle spese per straordinari;

considerato altresì che le ordinanze del Ministro dell'interno del 28 settembre 1997 e del 13 ottobre 1997, emanate a seguito del sisma hanno sospeso i termini per il pagamento delle imposte e dei tributi comunali con grave pregiudizio per i bilanci degli stessi Enti Locali;

considerato inoltre che i Comuni non sono in grado di ottemperare a previste da alcune leggi ed in particolare la legge 15 maggio 1997, conseguente attivazione dei poteri sostitutivi agli Enti inadempienti;

impegna il Governo:

a stanziare i fondi necessari alla copertura finanziaria dei bilanci comunali in termini di minori entrate e maggiori spese;

a prorogare il termine previsto per il 31 ottobre 1997 circa l'adeguamento dei regolamenti di contabilità, nonché quelli previsti al comma 91 dell'articolo 17 della medesima legge.

**(9/4274/9)**

Giacco, Cesetti, Duca, Galdelli, Lorenzetti, Agostini, Iotti, Bracco, Sbarbati, Mariani, Raffaelli, Gasperoni, Polenta, Merloni, Giulietti.

La Camera,

a seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito i comuni delle Regioni Marche e Umbria, i sindaci sono chiamati ad un impegno costante e gravoso per far fronte alle molteplici esigenze delle Comunità locali;

considerato che, oltre al periodo dell'emergenza, l'impegno sarà intenso almeno per il prossimo anno;

considerato che la legge 316/85 prevede una serie di permessi retribuiti per gli amministratori degli Enti locali commisurati alla densità della popolazione per lo svolgimento della normale attività amministrativa;

constatato che l'entità di tali permessi non consente di far fronte all'eccezionale mole di lavoro;

impegna il Governo

a garantire permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di 72 ore lavorative mensili per i sindaci e di 36 ore lavorative mensili per gli assessori delegati a seguire le incombenze derivanti dalla calamità, fino al 31 dicembre 1998.

**(9/4274/10)**

Duca, Giacco, Cesetti, Mariani, Galdelli, Lorenzetti, Agostini, Giulietti, Sbarbati, Gasperoni, Polenta, Merloni, Raffaelli, Bracco, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, ravvisata l'opportunità di evitare che sui cittadini dei comuni delle Regioni Marche e Umbria, nei cui confronti è stata emessa ordinanza di

sgombero per inagibilità totale o parziale disastri, gravino ulteriori spese;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché vengano poste a carico dell'Enel senza onere alcuno per l'utente:

a) il distacco delle utenze elettriche resosi necessario in conseguenza degli eventi sismici;

b) l'allaccio delle utenze elettriche temporanee nelle abitazioni mobili, nelle tende, nei moduli abitativi predisposti dalla Protezione Civile, nonché negli alloggi reperiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 dell'Ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dell'Enel affinché alle utenze temporanee si applichi la tariffa minima, indipendentemente dalla potenza impegnata e dal consumo mensile.

**(9/4274/11)**

Cesetti, Lorenzetti, Giacco, Galdelli, Polenta, Agostini, Giulietti, Mariani, Raffaelli, Duca, Bracco, Sbarbati, Merloni, Gasperoni, Iotti.

La Camera,

considerato che la sospensione dei termini al 31 dicembre 1997 ha coinvolto anche la scadenza dei contratti agrari maturati in forza della legge n. 203 del 1982

impegna il Governo

a considerare comunque prorogata a tutti gli effetti di un'annata agraria tale scadenza per i comuni di Umbria e Marche per consentire la continuità di impresa in un'area particolarmente disastriata in at-

tesa della nuova normativa attualmente in discussione.

**(9/4274/12)**

Nardone, Mariani, Cesetti, Duca, Lorenzetti, Giacco, Nardone, Gasperoni, Galdelli, Merloni, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Iotti.

La Camera,

considerato che gli eventi sismici del settembre 1997 hanno provocato danni ingenti nei territori delle regioni Marche e Umbria;

che molti cittadini ed enti pubblici e privati, nonché imprese hanno dimostrato forte solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite attraverso donazioni, iniziative di carattere sportivo, musicale, ludico ed altre a titolo di beneficenza;

impegna il Governo

a prevedere in successivi provvedimenti la possibilità di esentare le donazioni devolute a favore delle popolazioni colpite dall'imposta IVA attualmente prevista, nonché le imposte SIAE degli spettacoli benefici.

**(9/4274/13)**

Giannotti, Mariani, Lorenzetti, Cesetti, Duca, Giacco, Sbarbati, Merloni, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Iotti.

La Camera,

viste le notevoli ripercussioni economiche negative che le imprese situate nei territori di Umbria e Marche dovranno affrontare in seguito agli eventi sismici del settembre scorso con evidenti ricadute anche al di fuori dei territori direttamente colpiti dal terremoto

impegna il Governo

ad effettuare con la massima celerità ed in via prioritaria i rimborsi Iva dovuti alle

imprese situate nei territori di Umbria e Marche.

**(9/4274/14)**

Mariani, Cesetti, Duca, Giacco, Gasperoni, Sbarbati, Lorenzetti, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Agostini, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti interventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

considerato che gli eventi sismici hanno causato al tessuto produttivo notevoli pregiudizi di ordine materiale e rilevanti danni aggiuntivi, indotti ed indiretti;

considerato che misure aggiuntive, oltre a quelle definite, produrrebbero effetti positivi sulla ripresa dell'intera attività produttiva;

impegna il Governo:

1) a presentare un provvedimento legislativo urgente che disciplini organicamente gli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici;

2) a prevedere interventi in favore del settore turistico, anche attraverso lo strumento della temporanea fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese del settore turistico e per le piccole imprese commerciali direttamente collegate operanti nelle regioni Umbria e Marche, con modalità di individuazione dei comuni da privilegiare, definite mediante specifiche ordinanze dei Commissari governativi;

3) a valutare l'opportunità di estendere a tutta l'annata agraria 1997-1998 la sospensione dei procedimenti esecutivi di rilascio dei fondi agrari e a compiere una complessiva verifica dei danni provocati dagli eventi sismici all'intero settore agro-

alimentare, al fine di studiare le opportune misure per dare ristoro ai produttori agricoli;

4) a predisporre idonei provvedimenti capaci di modulare gli interventi e le agevolazioni, coinvolgendo il sistema creditizio, in modo da armonizzare gli incentivi per il ripristino delle imprese danneggiate con gli interventi strutturali quali i patti territoriali e i contratti d'area in via di definizione;

5) a concentrare gli interventi sul sistema delle attività produttive di tipo agricolo, agro-industriale, artigianale, commerciale e turistico, il cui urgente ripristino è vitale al fine di evitare pesanti squilibri territoriali, fenomeni di spopolamento e in generale l'impovertimento di un'importante area interna del Paese;

6) a prevedere per le aree umbro-marchigiane un programma straordinario di interventi sul versante del lavoro, anche finalizzati ad accelerare la ricostruzione e la ripresa, con il ricorso a piani di attivazione di lavori socialmente utili e all'estensione delle borse-lavoro e del prestito d'onore ai territori colpiti dal sisma.

**(9/4274/15)**

Raffaelli, Lorenzetti, Galdelli, Duca, Mariani, Giacco, Giulietti, Agostini, Bracco, Iotti.

La Camera,

esaminato il decreto legge 364/97 concernente interventi a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle Regioni Umbria e Marche;

viste la quinta ordinanza ministeriale sulla classificazione dei comuni colpiti dal sisma che ha ricompreso nei centri più colpiti altri otto comuni dell'Umbria assicurando le provvidenze previste dalle stesse ordinanze ministeriali;

vista la scriteriata esclusione dei comuni dell'alto maceratese dalla fascia A, e in particolare di Pieve Torina pur vicini

all'area focale del sisma e quindi fortemente danneggiati;

impegna il Governo

a rivedere la lista dei comuni della Fascia a inserendovi i comuni dell'alto maceratese e il comune di Pieve Torina in particolare.

**(9/4274/16)**

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè.

La Camera,

premesso che il Presidente del Consiglio ha potuto finalmente rendersi conto di persona con la sua visita del 22 novembre nelle zone del sisma che ha colpito le Regioni Umbria e Marche;

sono evidenti i disagi della gente che vive ormai nel fango delle tende e delle roulotte aggravati dal maltempo che flagella l'appennino e dalle temperature rigide di zone montane;

la tragedia che sta colpendo le popolazioni umbro-marchigiane sta diventando sempre più drammatica a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

la sistemazione in tenda avrebbe dovuto essere considerata inidonea da parte dei tecnici della protezione civile per località situate in alta quota;

3800 moduli abitativi non potranno soddisfare più di 19.000 persone e l'ulteriore acquisizione di moduli potrà essere soddisfatta solo a stagione invernale inoltrata;

riscontrati i gravi ritardi nell'approntamento delle aree destinate ai *containers*, come pure nella consegna dei moduli, considerato che sono stati posizionati solo 2.020 moduli abitativi, pari al 52 per cento della richiesta;

considerate le difficoltà in cui operano le amministrazioni locali che, proprio per le ridotte dimensioni, sono nella obiet-

tiva impossibilità di affrontare la fase successiva all'emergenza con le strutture ordinarie;

impegna il Governo:

a presentare una relazione al Parlamento entro il 24 dicembre per verificare se entro quella data sia stato effettivamente assicurato un tetto stabile per tutte le popolazioni colpite dal terremoto;

ad assicurare la viabilità delle strade di collegamento interregionali e in particolare urgenza la strada statale 209, importante via di comunicazione tra il Lazio e le Marche e via alternativa, anche per i mezzi pesanti, alla strada statale Flaminia e Val di Chienti;

ad utilizzare anche i mezzi militari per accelerare la consegna dei moduli abitativi superando così le richiamate difficoltà di traffico;

ad accrescere la disponibilità di moduli abitativi per far fronte alla richiesta di oltre 20.000 persone che non possono passare l'inverno sotto le tende, tenuto anche conto che i calcoli effettuati dalla protezione civile non risultano adeguati alle esigenze delle popolazioni terremotate che rischiano di essere dimenticate;

ad emanare disposizioni che prevedano la costituzione di uffici speciali per sostenere i sindaci nella fase della ricostruzione proprio al fine di aprire più rapidamente i cantieri e tornare alla auspicata normalità economica e sociale delle comunità locali.

**(9/4274/17)**

Marinacci, Sanza, Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

tenuto conto delle carenze normative in materia di protezione civile e la man-

canza di una legge quadro che fronteggi il verificarsi di eventi calamitosi che provochino gravi disagi alle popolazioni e ingenti danni alle infrastrutture e le attività produttive;

considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge vanno incontro alle esigenze delle popolazioni colpite, individuando strumenti adeguati per fronteggiare la prima fase di emergenza nell'immediato post terremoto;

impegna il Governo:

ad allargare gli effetti del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, agli eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni ogni qual volta che essi si verificano;

ad applicare gli effetti del presente decreto-legge anche a favore dei comuni della Lombardia colpiti dalle alluvioni nel mese di giugno 1997.

**(9/4274/18)**

Alborghetti, Ciapusci, Anghinoni, Parolo.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

considerato che le disposizioni contenute nell'articolo 1-ter del decreto-legge, relative al servizio di leva e al servizio civile sostitutivo, vanno incontro alle esigenze delle popolazioni colpite, permettendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini soprattutto dei giovani dei comuni interessati, per fronteggiare la prima fase di emergenza nell'immediato post terremoto;

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 1-ter del presente decreto-legge, relativi al servizio di leva e al servizio civile

sostitutivo, anche a favore dei comuni della Lombardia colpiti dalle alluvioni nel mese di giugno 1997.

**(9/4274/19)**

Ciapusci, Alborghetti, Anghinoni, Parolo.

La Camera,

constatato che le crisi sismiche del tipo di quelle verificatesi recentemente in Umbria e nelle Marche, e ancor prima in Campania, Puglia e Basilicata, hanno prodotto gravissime ripercussioni nel tessuto sociale, economico e ambientale, provocando anche la perdita di vite umane;

ribadita l'urgenza di un profuso e solidale impegno volto a ripristinare le condizioni di esistenza normale e un'adeguata tutela dei diritti dei cittadini delle zone colpite dagli eventi sismici;

considerato che gli interventi relativi al precedente sisma del 1980 testimoniano chiaramente l'intralcio burocratico che ha ostacolato e rallentato il completamento dei processi di ricostruzione delle zone colpite da eventi calamitosi;

impegna il Governo

affinché intervenga con urgenza alla redazione di una nuova legge, modificativa della legge 32/92, per erogare adeguati e definitivi fondi per risolvere l'annoso problema delle aree della Campania, Basilicata e Puglia colpite dal sisma dell'80, e a predisporre negli appositi capitoli la dotazione finanziaria da assegnare ai Comuni al fine di completare i programmi costruttivi avviati.

**(9/4274/20)**

Mario Pepe.

La Camera,

considerato che:

periodicamente tornano all'esame della Camera provvedimenti di rifinanzia-

mento dileggi di ricostruzione e di risanamento, per la quasi totalità delle calamità che si sono abbattute sul nostro Paese;

sovente gli eventi calamitosi risalgono a diversi lustri e comunque le procedure di risanamento non sono ancora concluse spesso per carenza di fondi, ma a volte anche per l'estrema farraginosità degli adempimenti;

normalmente si provvede ad ulteriori e frammentari finanziamenti con atti legislativi spesso episodici ed a volte contraddittori, al di fuori di un piano organico di norme ed interventi che possano portare felicemente a conclusione le opere di risanamento;

impegna il Governo:

a predisporre un quadro definitivo e complessivo di tutte le leggi di finanziamento delle varie catastrofi che si sono verificate nel nostro Paese;

a predisporre un quadro definitivo e complessivo, per ogni evento, delle somme stanziare, delle somme spese e dei fondi ancora necessari per il completamento degli interventi;

a predisporre un piano organico poliennale di completamento degli interventi con un piano finanziario, poliennale, di copertura di tutte le somme necessarie;

a predisporre e presentare alle Camere una revisione e riorganizzazione della normativa vigente alla fine di adeguarla alle nuove esperienze ed alle nuove esigenze, rimuovendo le complicazioni e le contraddizioni che si sono stratificate a seguito dell'emanazione di norme non sempre congruenti.

**(9/4274/21)**

Domenico Izzo, Casinelli, Pistone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 364, recante interventi ur-

genti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

valutata l'importanza delle misure di prevenzione in caso di eventi sismici tra le quali la predisposizione di piani di evacuazione degli edifici pubblici quali scuole, ospedali, impianti sportivi, uffici, sedi comunali, uffici giudiziari ed altri, affinché si limiti il più possibile la perdita di vite umane;

impegna il Governo

a prevedere per tali edifici ubicati in zone ad alto rischio sismico lo svolgimento periodico di esercitazioni finalizzate alla loro rapida evacuazione, quale misura preventiva all'eventuale verificarsi di calamità naturali.

**(9/4274/22)**

Volontè, Marinacci, Panetta, Grillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n.364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

ritenuto prioritario il ripristino della rete viaria per ragioni di una completa ripresa delle normali attività e di vivibilità delle aree colpite dal terremoto;

considerata l'importanza di garantire la transitabilità delle strade per le attività turistiche che tanta parte hanno nell'economia di dette regioni;

impegna il Governo

a prevedere a favore delle zone delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici un impegno prioritario dell'ANAS nella programmazione degli interventi di ripristino e di manutenzione delle

arterie stradali ed in questa programmazione vengano resi noti i tempi di consegna delle arterie stradali.

**(9/4274/23)**

Marinacci, Volontè, Grillo, Pannetta.

La Camera,

atteso che gli eventi calamitosi che hanno colpito le regioni Umbria e Marche, a partire dal 26 settembre 1997 e che tuttora sono in corso, hanno gravemente compromesso le attività produttive:

impegna il Governo

a prevedere, con atti, ordinanze e procedure semplificate e rapide nelle aree interessate dal sisma la riallocazione immediata delle unità e delle singole attività produttive.

**9/4274/24**

Bertucci, Saraca.

La Camera,

dato che tra la popolazione residente in Umbria e nelle Marche colpita dagli eventi calamitosi a partire dal 26 settembre 1997 vi sono soggetti in condizioni di disagio maggiori, quali per esempio i disabili e i portatori di *handicap*:

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito delle misure finanziarie previste per fronteggiare l'evento calamitoso, una quota importante dei finanziamenti da destinare ad associazioni e organismi costituiti allo scopo di aiutare ed assistere i disabili e i portatori di *handicap*.

**(9/4274/25)**

Giannattasio, Saraca.

La Camera dei deputati,

premesso che:

numerosi lavoratori dipendenti hanno subito gravissimi danni alle unità

immobiliari destinate ad abitazione principale, che sono state soggette a ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale;

in molti casi i lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione hanno fatto ricorso alla anticipazione del trattamento di fine rapporto;

si rende necessario per i lavoratori dipendenti, di permettere loro di poter utilizzare, qualora richiesta una anticipazione del trattamento di fine rapporto allo scopo di acquistare una nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale ovvero di procedere alle opere per il recupero dell'unità immobiliare già destinata ad abitazione principale e che tale deve rimanere;

impegna il Governo:

a predisporre le idonee iniziative allo scopo di permettere ai lavoratori dipendenti, residenti nei territori e nei comuni individuati dall'articolo 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 26 94 del 13 ottobre 1997, di poter richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto, anche nel caso sia stata già accolta una precedente richiesta, allo scopo di procedere all'acquisto di una nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, ovvero da utilizzare per le opere necessarie al recupero della prima casa di abitazione inagibile.

**9/4274/26.**

« De Cesaris, Lenti, Galdelli ».

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare con urgenza provvedimenti in favore dei comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della protezione civile (n. 933/FPC/A - settore privato) ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati.

**9/4274/27.**

Bergamo.

La Camera,

tenuto conto che il Governo si era impegnato ad intervenire con efficaci provvedimenti per il comune di Massa Martana, già colpito dai terremoti del 12 maggio 1997 e giorni successivi;

che, salvi ed impregiudicati i doverosi e più organici e corposi interventi per la ricostruzione di Massa Martana che dovranno essere stabiliti e finanziati con successivi atti;

impegna il Governo

ad estendere al comune di Massa Martana benefici stabiliti o da stabilire in rapporto al danno per i comuni colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 in Umbria e nelle Marche.

**9/4274/28.**

Benedetti Valentini

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

premesso che a più riprese nei mesi di settembre, ottobre, novembre si sono

verificati eventi sismici di rilevante intensità che hanno colpito molte zone dell'Italia centrale; principalmente concentrate nelle regioni Umbria e Marche, ma con rilevamenti anche nei territori limitrofi compresi nelle regioni Lazio, Abruzzo e Toscana;

che il decreto-legge proposto dal Governo e approvato dalla Camera prevede interventi esclusivamente nei territori già individuati con ordinanza del ministro dell'interno n. 2694/97; ritenuti quelli nei quali gli eventi sismici hanno dato luogo ai danni più consistenti;

che tuttavia anche in altri territori limitrofi a quelli colpiti il sisma ha prodotto danni diffusi e rilevanti intorno ai quali l'amministrazione ha in corso accertamenti secondo le dichiarazioni del rappresentante del Governo

impegna il Governo

a concludere rapidamente gli accertamenti al fine di emanare apposito decreto-legge che stabilisca misure di intervento in favore di detti territori.

**9/4274/29.**

Cerulli Irelli, Carotti.